

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PROMOZIONE SOCIALE OSES

Art. 1 – Denominazione

E' costituita un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata

OSES Associazione

chiamata nel seguito, per brevità, “associazione”.

L'associazione viene costituita nel rispetto del codice civile, della Legge n.383/2000 e persegue il fine esclusivo di solidarietà sociale, culturale e di ricerca etica. Vuole rispondere alle esigenze di ricerca, sviluppo, formazione ed informazione nel campo informatico e, specificatamente, nel campo degli applicativi a codice aperto (Open Source).

L'associazione non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti che perseguono gli stessi scopi, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione può, inoltre, assumere ogni altra iniziativa ivi compresa lo sviluppo di applicazioni informatiche proprietarie, la costituzione di altri enti o associazioni ad hoc, nel caso in cui ciò si renda necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 2 – Sede e luogo di svolgimento dell'attività.

L'associazione ha sede in Roma, in via Bellegra, 20. Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite e soppresse, su tutto il territorio nazionale, sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione, altresì, sceglie come luogo virtuale di svolgimento delle attività sociali e di condivisione degli obiettivi il portale web www.oses.it di seguito, per brevità, denominato “portale”. All'interno del portale sono pubblicati i documenti sociali, i verbali, lo statuto ed è consultabile l'Albo dell'associazione. Il portale

offre i moduli per le richieste rivolte dai collaboratori all'associazione e gli strumenti di "virtual meeting" per il voto elettronico e per lo svolgimento dell'operatività.

Art. 3 - Scopo

L'associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale con i seguenti scopi:

- sostenere iniziative rivolte alla riduzione del divario digitale (Digital Divide);
- promuovere lo sviluppo e diffondere la conoscenza delle soluzioni ICT e la diffusione della cultura del Software Libero ed Open Source in generale, sia nei suoi aspetti scientifici e tecnologici, sia in quelli etici e filosofici, sia in quelli organizzativi, legali e sociali;
- svolgere attività di analisi, studio, progettazione e sviluppo, anche attraverso il conferimento di borse di studio ed assegni di ricerca;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone;
- assistere ed aiutare le imprese nella attuazione dei loro "progetti di implementazione", sia mettendole in contatto con le risorse disponibili, sia con la costituzione di banche dati e la predisposizione di documentazione per l'esercizio e la customizzazione dei tool informatici;
- organizzare convegni, manifestazioni ed altre attività di divulgazione, compresi corsi di aggiornamento culturale sul software libero ed Open Source;
- pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica;
- sviluppare e coordinare iniziative sul tema del software libero e dell'Open Source, o fornire supporto allo sviluppo ed alla coordinazione delle stesse;

L'associazione non potrà svolgere altre attività, se non direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse e che in ogni caso non assumano carattere prevalente. L'associazione potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di consulenze o prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, ove necessario al suo regolare funzionamento o a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- dalle quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci e stabilite dal consiglio direttivo;
- da beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati;
- da proventi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- da eventuali proventi derivanti dall'attività sociale (manifestazioni ed iniziative).

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 – Gli Associati

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'art.3. Sono soci dell'associazione tutti coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri verranno ammessi dal consiglio direttivo.

I soci si impegnano a collaborare, in modo personale, spontaneo e gratuito al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, anche attraverso la pubblicazione di documenti, l'analisi, la ricerca applicativa, lo sviluppo del codice sorgente, la formazione, ognuno in base alle proprie competenze operando nell'ambito dei progetti approvati nel Piano di Sviluppo annuale.

Possono divenire soci, in particolare:

- le persone fisiche che abbiano effettuato la propria registrazione al portale;
- le imprese, in qualunque forma costituite, per il tramite del proprio rappresentante ufficialmente designato e regolarmente iscritto al portale;
- le società, associazioni, consorzi, Enti pubblici o privati ecc., che per la loro attività abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento

delle finalità dell'associazione o che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

Il numero dei soci è illimitato.

Gli associati si distinguono in tre categorie:

- soci fondatori: coloro che si assumono l'iniziativa della costituzione dell'associazione risultando firmatari del relativo atto costitutivo ed anche coloro che, successivamente e con delibera insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'attività associativa;
- soci ordinari: le persone, le imprese, associazioni, enti pubblici e privati, ecc. che aderiscono successivamente all'associazione costituita. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota associativa annuale;
- soci sostenitori: coloro che effettuano versamenti, a favore dell'associazione, non inferiori al triplo della quota associativa ordinaria e contribuiscono, quindi, in modo fattivo, al sostegno economico dell'iniziativa. I soci sostenitori hanno diritto a comparire, per la durata di un intero esercizio, nell'Albo dei soci sostenitori, a pubblicarvi il proprio profilo professionale o aziendale ed a usufruire degli altri servizi ad essi riservati, definiti, di anno in anno, dal consiglio direttivo.

L'ammissione avviene a seguito di domanda scritta. All'atto della ammissione, gli associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello statuto e gli obblighi in esso previsti.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, il quale si pronuncia accogliendola o, con opportuna motivazione, rifiutandola.

Una volta ottenuto il parere favorevole il richiedente è tenuto a versare la quota associativa e diviene socio effettivo a seguito di comunicazione scritta da parte del consiglio direttivo, emessa entro 30 giorni dal versamento della quota stessa.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale. Tutti i soci persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea; ogni socio ha diritto ad un voto. I soci persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona del rappresentante da loro ufficialmente designato.

Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Collaboratori

Sono collaboratori tutti coloro che, associati o non associati, sono iscritti al portale e richiedono di partecipare alla vita collettiva dell'associazione e di erogare i propri contributi. L'ammissione del nuovo collaboratore viene decisa dal consiglio direttivo. I collaboratori propongono i propri contributi (documenti, ricerche, codice sorgente, ecc.) al coordinatore della commissione con la quale intendono collaborare, affinché possano essere pubblicati nel portale. Il procedimento di inoltro e di pubblicazione dei documenti viene definito nel Regolamento attuativo. I soci sono collaboratori di diritto. Il collaboratore decade dal suo ruolo se non pubblica alcun contenuto nell'arco di un periodo di 12 mesi e un giorno.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo.

Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia immediata se motivato da giusta causa; ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica negli altri casi.

Il consiglio delibera l'esclusione del socio nei casi di

- morosità nel pagamento della quota annuale;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione.
- segnalazione di quanto sopra da parte di almeno tre soci.

L'esclusione è comunicata con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà presentare ricorso scritto all'assemblea, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione. In assenza di impugnazione entro il termine di cui sopra il provvedimento ha pieno effetto.

Nel periodo intercorrente tra l'avvio della procedura di esclusione ed il suo esito definitivo il consiglio può sospendere il socio dal suo ruolo e bloccare il suo account nel portale.

L'assemblea delibera nel corso della prima riunione successiva. La delibera sull'esclusione del socio è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 7 – Quote associative.

I soci fondatori, per il primo esercizio di attività, sono tenuti a versare, a titolo di contributo, un importo pro-quota pari alla previsione di spesa del primo esercizio, approvata dall'assemblea ordinaria.

I soci ordinari sono tenuti a versare all'associazione, nel momento in cui entrano a farne parte, un contributo di ammissione nella misura e con le modalità stabilite dall'consiglio direttivo.

Per gli esercizi successivi la quota di contribuzione di entrambe le categorie di soci sarà determinata

dal consiglio direttivo, entro il dicembre di ogni anno, sulla base del fabbisogno finanziario programmato per l'esercizio successivo.

Le quote associative devono essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il socio che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale è sospeso dal diritto di voto in assemblea ordinaria e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli di ammissione e annuali. I versamenti sono comunque a fondo perduto: i soci receduti e/o esclusi non possono chiederne la restituzione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il collegio dei revisori dei conti.

- le commissioni permanenti;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'associazione.

L'assemblea si costituisce in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva ogni anno, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal consiglio direttivo;
- nomina i membri del consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva i regolamenti interni ed in particolare il regolamento attuativo della comunicazione interna "Mailing list";
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- delibera in merito ai ricorsi contro le esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria:

- decide in merito a modifiche dello Statuto, proposte dal consiglio direttivo, con la presenza di 3/4 dei soci e con deliberazione della maggioranza dei presenti;
- delibera su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio, con la presenza di 3/4 dei soci ed il voto favorevole di 3/4 degli intervenuti.

Riunioni, modalità di deliberazione

Il Presidente convoca l'assemblea ordinaria annualmente, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato a ciascun associato almeno 15 giorni prima della adunanza e, entro lo stesso termine, è pubblicato all'Albo dell'associazione. Nel caso l'ordine del giorno preveda modifiche allo statuto o l'elezione di nuovi membri del consiglio direttivo l'avviso di convocazione deve pervenire ai soci

almeno 30 giorni prima dell'adunanza e contestualmente deve essere pubblicato all'Albo dell'associazione.

L'assemblea è convocata, altresì, in seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta il Presidente o almeno 1/3 dei membri del consiglio direttivo o almeno 1/3 dei soci dell'associazione con comunicazione che indichi l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con delibera assembleare possono essere assunte anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei virtual meeting sono stabilite nel regolamento attuativo approvato dall'assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2479 c.c., quando l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'Assemblea.

Voto.

All'assemblea hanno diritto di intervenire, votare ed essere eletti tutti i soci iscritti purchè in regola con il versamento delle quote associative.

E' ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio persona fisica con diritto di voto può ricevere una sola delega. Il rappresentante designato dal socio persona giuridica non può ricevere deleghe.

Le deleghe non possono essere attribuite ai membri del consiglio direttivo.

Presidenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.

Validità.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria che reca all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento della associazione è validamente costituita se intervengono almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria sono assunte con maggioranza semplice degli intervenuti o rappresentati per delega. La deliberazione dell'assemblea straordinaria che scioglie l'associazione viene adottata con il voto favorevole di 3/4 degli associati.

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea sono pubblicati entro cinque giorni nell'Albo dell'associazione.

I libri contenenti l'elenco dei soci, i rendiconti delle entrate e delle uscite, i verbali di assemblea e delle riunioni del consiglio direttivo sono custoditi nei locali della sede e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Art. 10 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di vigilanza cui compete l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al consiglio direttivo spetta:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il Segretario;
- amministrare il patrimonio dell'associazione, con ogni più ampio potere al riguardo;
- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'assemblea;
- compiere, nella persona del Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione e redigere il rendiconto economico-finanziario annuale;
- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente ed il bilancio preventivo per l'anno solare in corso, accompagnati dal rapporto annuale sulle attività svolte;
- sottoporre i bilanci ed il rendiconto alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente al rapporto annuale sull'attività sociali

nell'Albo dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;

- dare attuazione alle attività previste dal piano di sviluppo annuale approvato dall'assemblea;
- deliberare la costituzione delle commissioni permanenti;
- nominare i coordinatori delle commissioni permanenti;
- redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione;
- deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe sia a livello provinciale che regionale o nazionale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- determinare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari.

Il consiglio direttivo procede, nei casi previsti dall'art.3, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del consiglio medesimo.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime da una a sette preferenze. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il socio che vanta maggiore anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo dell'associazione. I membri del consiglio durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Se durante l'esercizio sociale si rende vacante, per qualsiasi causa, un posto in consiglio, il consiglio stesso provvede a cooptare tra i soci un altro componente (che resterà in carica fino alla prima successiva assemblea), deliberando con la presenza di due terzi dei membri in carica ed a maggioranza dei presenti.

Nel caso venga a cessare la maggioranza o la metà dei componenti il consiglio si intende dimissionario per l'intero ed i componenti rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio.

Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.

Per ogni carica i consiglieri possono esprimere da una a tre preferenze. Risulta eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, viene eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità viene eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Modalità di votazione, maggioranza qualificata.

Il consiglio direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (“virtual meeting”). Le modalità tecniche dei virtual meeting sono stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida, anche ai sensi dell’art. 2479 c.c., quando l’avviso di convocazione del consiglio direttivo contenga il testo integrale della deliberazione proposta.

La votazione è realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall’assemblea. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi membri, con comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale e la data dell’eventuale seconda convocazione. La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine è affissa all’Albo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo sono pubblicati entro 5 giorni nell’Albo dell’associazione.

Decadenza dei membri.

I membri del consiglio direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi, ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'associazione anche in giudizio e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo con poteri di firma.

Il Presidente viene eletto dal consiglio direttivo, resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura. Decide in ordine all'ammissione ai servizi dell'associazione da parte dei soci.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, ad altra persona indicata dall'assemblea.

Il Presidente è incaricato di mantenere i rapporti con gli altri enti, di individuare possibili collaborazioni con organizzazioni aventi finalità simili, di individuare le possibili fonti di finanziamento e di sostegno finanziario, di rappresentare l'ente negli eventi pubblici.

Il Presidente è incaricato di preparare, coadiuvato dai membri del consiglio direttivo, il "Piano di sviluppo annuale" dell'associazione, contenente le azioni da intraprendere per garantirne la continua crescita, l'incremento delle adesioni, il migliore raggiungimento degli obiettivi sociali. Il piano deve includere il bilancio preventivo del nuovo esercizio, Il piano di sviluppo viene ratificato dal consiglio direttivo e presentato all'assemblea che lo approva nella sessione ordinaria.

Art. 12 – Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario:

- invia gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- redige i verbali dell'Assemblea e del consiglio direttivo e ne cura la tempestiva pubblicazione nell'Albo dell'associazione;
- cura l'aggiornamento del database dei soci e la relativa pubblicazione nell'Albo;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri sociali e del sistema di gestione contabile;
- adempie a tutte le mansioni di segreteria;
- custodisce il patrimonio dell'associazione;
- conserva i documenti relativi all'associazione.

Art. 14 – Il Collegio dei revisori dei conti

Qualora ritenuto necessario ed opportuno verrà nominato dall'assemblea un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, con l'incarico di controllare e verificare il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il rendiconto economico-finanziario dell'associazione e di riferire all'Assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- verifica l'operato del consiglio direttivo e degli organi dell'associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla legge.

Il compenso ai membri del Collegio dei revisori, se esterni all'associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

I controlli effettuati dal Collegio sono trascritti su apposito libro.

Art. 15 – Commissioni Permanenti

L'assemblea può deliberare, in concomitanza con l'elezione del consiglio direttivo, la costituzione di commissioni permanenti alle quali può delegare lo svolgimento di attività relative ad uno specifico settore caratterizzato dalla necessità di un impegno continuativo nel tempo. La commissione permanente ha piena libertà di azione e completo accesso alle risorse e alle strutture

dell'associazione, nell'ambito tuttavia del mandato ricevuto dall'assemblea e, in ogni caso, nel rispetto delle deliberazioni di questa. L'accesso a tali risorse dovrà essere concertato con il consiglio direttivo per consentirne la condivisione con le altre componenti dell'associazione. Le attività di ciascuna commissione permanente sono dirette dal Coordinatore della commissione permanente, eletto dall'assemblea tra i soci e che resta in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del consiglio direttivo. Il ruolo di Coordinatore di commissione è compatibile con le altre cariche dell'associazione. Il Presidente può assumere, ad interim, il ruolo di Coordinatore di una commissione permanente, nel caso di recesso da parte di questo, fino alla successiva nomina dal consiglio direttivo. La commissione permanente coordina l'operatività dei collaboratori. La partecipazione ai lavori della commissione permanente è aperta a tutti i collaboratori, sia associati che non associati. Sono tuttavia considerati membri effettivi della commissione solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano partecipato ad almeno 2 delle ultime 4 sedute della commissione, o, nel caso la commissione si sia riunita meno di 4 volte, ad almeno una delle riunioni.

Il Coordinatore della commissione gestisce in autonomia le attività della sua commissione, in sintonia con le linee guida del Piano di Sviluppo. Approva, informato il consiglio direttivo, la richiesta di adesione da parte di soci o semplici collaboratori alla commissione, decide in merito alla esclusione di soci dalla commissione, garantisce la revisione e l'approvazione dei contenuti dei documenti che i collaboratori gli sottopongono per la pubblicazione nel portale. Il Coordinatore designa il suo vice e può delegare ad esso parte delle proprie attività.

Art. 16 - Comunicazione interna della associazione.

I soci riconoscono ed accettano quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la Mailing List specificata nel "Regolamento attuativo" appositamente approvato dall'assemblea. I soci riconoscono che l'indirizzo e-mail dichiarato nella sezione "preferenze personali" del portale costituisce domicilio eletto dei soci, accettano di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assumono la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.

I soci riconoscono ed accettano che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'associazione trasmessa mediante la Mailing List dell'associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione stessa è elaborata dal server della Mailing List dell'associazione.

L'assemblea stabilisce con proprio "Regolamento attuativo" le procedure e le misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

I soci rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la Mailing List dell'associazione, adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per via telematica.

I soci si impegnano a modificare tempestivamente i dati del proprio profilo utente, nella sezione "preferenze personali" del portale quando questi non siano più aggiornati. I soci si impegnano a rispettare nell'utilizzo della Mailing List dell'associazione il codice comportamentale appositamente predisposto nel Regolamento attuativo dalla assemblea dei soci.

L'associazione garantisce il pieno rispetto degli obblighi previsti dalle norme del Codice per la tutela dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 17 - Albo della associazione.

I soci riconoscono ed accettano quale Albo dell'associazione la omonima sezione del portale, appositamente designata dall'assemblea dell'associazione nel Regolamento attuativo. Tale Albo rappresenta il mezzo con cui l'associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. L'assemblea potrà modificare il portale dell'associazione con propria deliberazione.

Art. 18 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di utilità sociale, sentito l'organo di

controllo di cui alla legge 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Regolamento attuativo.

Il regolamento attuativo è un documento discusso ed approvato dall'assemblea dei soci contenente la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello statuto. Il regolamento attuativo è approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti in assemblea ed in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali modifiche e/o integrazioni vengono poste all'ordine del giorno della prossima assemblea. Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni cosa non espressamente regolamentata nel presente statuto. In caso di sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e statuto, fa fede quanto riportato dallo statuto.

Art. 21 - Norme di chiusura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti del Codice Civile in materia di associazioni.